

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, che autorizza il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato per recepire le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, ad adottare disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo.

Pertanto, il provvedimento è volto ad apportare disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito codice, emanato appunto sulla base della delega contenuta nella citata legge n. 11 del 2016.

Le modifiche al codice di cui al presente decreto correttivo sono mirate a perfezionare l'impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adequatezza in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissato.

Lo schema di decreto tiene, in particolare, conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento che ha audito, tra l'altro, le principali stazioni appaltanti e le associazioni di categoria, delle osservazioni formulate dall'ANAC nonché delle considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in merito ai vari atti attuativi e dei suggerimenti provenienti dalle Regioni e dai Comuni. Sono state, altresì, tenute in considerazione le segnalazioni emerse in sede di consultazione pubblica dei RUP, effettuate nell'ambito della Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 212 del codice, nonché delle consultazioni effettuate in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge delega ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato una consultazione, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC, delle principali categorie di soggetti destinatari del provvedimento correttivo.

Lo schema di decreto si compone di 119 articoli che, per maggiore chiarezza, utilizzano la tecnica della novella normativa. Alla presente relazione, per consentire una più agevole consultazione, è allegato un testo coordinato risultante da ciascuna novella.

Sotto il profilo finanziario, nonché nel rispetto dei criteri contenuti nella citata legge delega, il nuovo decreto prevede apposita clausola di invarianza finanziaria, nel rispetto della quale dalle disposizioni di cui all'intervento in argomento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni provvederanno agli adempimenti conseguenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Di seguito si illustra, per singoli articoli, la neutralità degli stessi sotto il profilo dei loro effetti sulla finanza pubblica.



L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 1, comma 8, al fine di agevolare la lettura del testo. La disposizione è di tipo ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 2, comma 2 del codice al fine di rettificare un errore materiale. La disposizione è di tipo ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3 è volto ad introdurre ulteriori definizioni all'interno dell'articolo 3, comma 1 del codice. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 5 del codice, concernente i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, ai fini di un miglior recepimento della direttiva. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 apporta modifiche all'articolo 14 del codice disponendo che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti e concessioni aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui agli articoli da 115 a 121. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 17 del codice al fine di rettificare un errore materiale. La disposizione è di tipo ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7 apporta modifiche all'articolo 18 del codice prevedendo un rinvio alle imprese pubbliche di cui all'articolo 3. La disposizione è di tipo ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 21 del codice, in materia di programma degli acquisiti e programmazione dei lavori pubblici, tutte di carattere ordinamentale e quindi insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 9 apporta modifiche all'articolo 22 del codice, riguardante la trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico. Le modifiche apportano precisazioni, chiarificatrici della procedura e della disciplina di riferimento. Le modifiche sono di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si sottolinea che la disposizione che istituisce la commissione che deve assolvere al compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici specifica anche che tale istituzione non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica in quanto per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 10 apporta modifiche all'articolo 23 del codice, finalizzate a chiarire e snellire la disciplina inerente la progettazione. La disposizione è di tipo ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 11 apporta modifiche all'articolo 24 del codice riguardante la progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, al fine di coordinare al meglio le disposizioni contenute nel codice. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 12 apporta modifiche all'articolo 25 del codice in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai fini di semplificazione e rettifica. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 13 apporta all'articolo 26 del codice rubricato "Verifica preventiva della progettazione", prevedendo al comma 1 che la stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, debba verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.

L'articolo 14 prevede delle modifiche all'articolo 27 del codice rubricato "Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori", volte a introdurre ulteriori precisazioni sulla disciplina di riferimento. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 15 abroga il comma 13 dell'articolo 28 del codice, che era stato impropriamente collocato nell'articolo in esame, che disciplina i contratti misti. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 16 prevede delle modifiche all'articolo 29 del codice in materia di trasparenza, ai fini chiarificatori. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 17 apporta modifiche all'articolo 30 del codice, recante i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni. In particolare vengono introdotte disposizioni volte a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e a dare delle indicazioni riguardo all'esecuzione di lavori a corpo o a misura. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 18 apporta modifiche all'articolo 31 del codice, recante la disciplina del ruolo e delle funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni. In particolare, si propone di chiarire i casi nei quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione del contratto come previsto attualmente dal codice. La disposizione riveste natura ordinamentale e quindi insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 19 apporta modifiche all'articolo 32 del codice, recante la disciplina delle fasi delle procedure di affidamento. In particolare vengono introdotte semplificazioni per gli



affidamenti di appalti di modico importo e viene altresì introdotta nel codice la disciplina relativa alle penali da applicare in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore, al fine di dare chiarezza in materia di sanzioni per ritardi nell'esecuzione dei contratti. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 20 apporta delle mere modifiche testuali all'articolo 34 del codice. La norma ha carattere ordinamentale e non produce effetti per la finanza pubblica.

L'articolo 21 è volto ad apportare modifiche all'articolo 35 del codice, concernente le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, al fine di meglio chiarire le disposizioni ivi contenute. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 22 apporta modifiche all'articolo 36 del codice, tese a semplificare gli affidamenti concernenti i contratti sotto soglia. Le disposizioni introdotte sono di tipo ordinamentale, e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 23 è volto ad apportare modifiche all'articolo 37, tutte finalizzate a semplificare ulteriormente le disposizioni relative alle aggregazioni e alla centralizzazione delle committenze. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 24 apporta modifiche all'articolo 38 del codice, concernente la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza. Tutte le modifiche introdotte sono finalizzate a semplificare e chiarire la disciplina di riferimento. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 25 apporta modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo un rinvio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 26 apporta modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nello specifico, la disposizione inserisce il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del decreto con il quale sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici. Trattandosi di norma di natura ordinamentale, non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 27 apporta modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il conflitto di interesse, apportando precisazioni relative alla partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi. La norma è di natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 28 modifica il comma 2 dell'articolo 47 del codice, e mira a superare l'incompleta formulazione della disposizione dedicata alla qualificazione dei consorzi stabili. La norma è di natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 29 modifica l'articolo 48 del codice. In particolare, in linea con gli orientamenti in materia, apporta elementi di chiarezza alla disciplina inerente i consorzi e i raggruppamenti di imprese. Ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 30 apporta modifiche all'articolo 50, volte a garantire la stabilità occupazionale. Esse introducono, per i servizi ad alta intensità di manodopera, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, l'obbligo, e non la possibilità, di inserire nei relativi bandi di gara, avvisi ed inviti, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato. La disposizione, avendo carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 31 apporta modifiche testuali all'articolo 52 del codice al fine di rettificare degli errori di lessico. La disposizione, avendo carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 32 apporta modifiche all'articolo 53 del codice. In particolare, con riguardo agli appalti segretati, in considerazione dell'inserimento nel nuovo codice della figura del direttore dell'esecuzione del servizio, si propone di equiparare questa figura e le sue eventuali relazioni riservate con quella del direttore dei lavori. La disposizione, avendo carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 33 apporta modifiche all'articolo 56 del codice concernente le aste elettroniche. La disposizione, avendo carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 34 propone di abrogare il comma 3 dell'articolo 58 del codice, rubricato "Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione". Tale abrogazione si rende necessaria in quanto il nuovo codice ha reso superflua la vigenza del predetto comma 3. Inoltre prevede un nuovo comma volto a specificare che è fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle predette piattaforme, nonché delle procedure gestite dalle centrali di committenza. La disposizione, avendo carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 35 modifica il comma 1 dell'articolo 59 del codice, in materia di scelta delle procedure, con l'obiettivo di ampliare la possibilità di procedere all'appalto integrato in ossequio a quanto disposto nella legge delega. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 36 modifica l'articolo 60 del codice, concernente la procedura aperta, inserendo un nuovo comma volto introdurre la possibilità di riduzione di termini di cinque giorni da parte delle amministrazioni aggiudicatrici nel caso di presentazione di offerte per via



elettronica. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 37 modifica il comma 1 dell'articolo 62 del codice, in materia di procedura competitiva con negoziazione. Tale modifica è volta a chiarire che, nelle procedure competitive con negoziazione, la domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, i due riferimenti B e C sono tra loro alternativi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 38 modifica il comma 3 dell'articolo 64 in materia di dialogo competitivo, prevedendo che il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara anche nei settori speciali se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 39 apporta correzioni linguistiche al comma 1 dell'articolo 66 del codice. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 40 apporta modifiche al comma 3, dell'articolo 70 del codice prevedendo che nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b), del codice da dai dodici ai ventiquattro mesi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 41 sostituisce l'allegato XII con l'allegato XIV nel testo dell'articolo 72, comma 1, in tema di redazione e pubblicazione dei bandi e degli avvisi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 42 modifica l'articolo 76, comma 3, del codice, introducendo, su richiesta scritta dell'offerente interessato, la comunicazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice nei confronti di ogni candidato escluso. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 43 modifica l'articolo 77 del codice con riguardo alle disposizioni relative alla commissione di aggiudicazione, al fine di apportare dei chiarimenti utili per il corretto funzionamento della commissione stessa, nonché per garantirne una maggiore integrità morale dei componenti. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 44 modifica l'articolo 78 del codice in materia di gestione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici al fine di apportare dei chiarimenti utili per il corretto funzionamento dell'albo e delle commissioni aggiudicatrici. Si, prevede, anche che l'articolazione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici sia su base regionale, ciò al fine di contenere e razionalizzare le spese dovute alle trasferte. La

disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 45 prevede l'inserimento di un nuovo comma dopo il 5 all'articolo 79 del codice in materia di fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte. La disposizione intende stabilire le modalità operative nei casi di possibile mancato funzionamento o mal funzionamento delle piattaforme di e-procurement. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 46 prevede modifiche all'articolo 80, del codice, che disciplina le cause di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione. Tali modifiche sono proposte al fine di apportare chiarimenti utili alla corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l'esclusione, a garanzia della leale concorrenza tra gli operatori economici. La norma ha carattere ordinamentale e quindi è insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 47 modifica l'articolo 81 del codice in materia di documentazione di gara al fine di estendere l'utilizzo della Banca dati anche per le verifiche, in fase di esecuzione del contratto, sulla permanenza dei previsti requisiti. Tale modifica rappresenta, pertanto, una semplificazione per le stazioni appaltanti che accedono in tutte le fasi della procedura a una unica banca dati. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 48 modifica l'articolo 82 del codice in materia di rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova. La modifica è volta a prevedere che l'attestazione delle conformità possa essere rilasciata anche da un organismo autorizzato dagli Stati membri per l'applicazione della normativa europea di armonizzazione. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 49 apporta modifiche all'articolo 83 del codice in merito ai criteri di selezione e soccorso istruttorio. Si prevede in particolare l'eliminazione del soccorso istruttorio a pagamento in considerazione di quanto emerso dagli atti di una pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dai quali si evince che tale previsione, presente solo nell'ordinamento italiano, sembrerebbe contraria ai principi di concorrenza previsti dal Trattato. Si propongono, poi, modifiche inerenti la disciplina del rating di impresa, che come formulata presenta alcune criticità applicative. Le disposizioni avendo carattere ordinamentale non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 50 introduce modifiche all'articolo 84 "Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici" del codice, ai fini di semplificazione e rettifica di alcuni termini non corretti. Si dispone, altresì, che i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico e in possesso di esperienza almeno quinquennale, possono essere autorizzati a svolgere tali funzioni. La norma ha carattere ordinamentale, non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 51 apporta modifiche al comma 5, dell'articolo 85 "Documento di gara unico europeo" del codice eliminando l'estensione dei controlli, previsti per l'impresa aggiudicataria con riferimento alla documentazione di cui all'articolo 86 "*Mezzi di prova*" e, se del caso, all'articolo 87 "*Certificazione delle qualità*", al secondo concorrente in graduatoria. Infatti, la previsione dei predetti controlli, previsti dal codice previgente anche sul secondo concorrente in graduatoria rappresenta un appesantimento procedurale, non richiesto dalle direttive europee. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 52 inserisce un nuovo comma dopo il comma 5 dell'articolo 86 del codice, rubricato "*Mezzi di prova*". Tali modifiche sono finalizzate a limitare l'utilizzo di categorie di qualificazione diverse da quelle richieste nel bando di gara. La modifica, inerendo a disposizioni di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 53 modifica l'articolo 89, commi 1, 9 e 11, del codice, in materia di avvalimento. In particolare sono proposte modifiche volte a chiarire che l'operatività del divieto di avvalimento per le opere c.d. "super specialistiche" e a specificare che i requisiti si riferiscono alla qualificazione SOA anziché, come previsto nell'attuale formulazione, all'esecuzione. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 54 apporta delle modifiche al comma 7 dell'articolo 90 del codice prevedendo una correzione linguistica. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 55 apporta modifiche all'articolo 93 del codice, riguardante le garanzie per la partecipazione alla procedura a fini chiarificatori. Tali modifiche avendo carattere ordinamentale non determinano nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 56 modifica l'articolo 94 del codice relativo ai principi generali in materia di esclusione, prevedendo un nuovo comma volto precisare che nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte prime di verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del presente codice. Le stazioni appaltanti che si avvalgono di tale facoltà sono tenute a garantire che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto a norma dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 57 modifica l'articolo 95 del codice relativo ai criteri di aggiudicazione dell'appalto al fine, soprattutto, di chiarire il loro utilizzo, da parte della stazione appaltante, e di impedirne una distorta utilizzazione. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.



L'articolo 58 modifica linguisticamente l'articolo 96 prevedendo un richiamo al codice e non al decreto. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 59 modifica l'articolo 97 del codice, relativo alle offerte anormalmente basse, apportando delle integrazioni volte, principalmente, a chiarire le modalità di calcolo e a limitare le casistiche che rientrano nell'alea dell'anomalia. Si prevede, poi, il ricorso all'esclusione automatica delle offerte anomale, in maniera da alleggerire il procedimento ed evitare contenziosi. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 60 modifica l'articolo 98 del codice concernente gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, apportando una rettifica al comma 1. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 61 apporta una modifica all'articolo 99, comma 5, del codice in merito alle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti volta a chiarire che la relazione prevista debba essere comunicata alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti solo nel caso in cui essa sia richiesta. Tale chiarimento è stato suggerito dalla Commissione europea la quale ha ritenuto che il recepimento operato con l'articolo 99 del codice italiano, sebbene non incompatibile con il testo della direttiva 24/2014/UE, "appare troppo stringente". La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 62 modifica l'articolo 101 del codice concernente i soggetti delle stazioni appaltanti, prevedendo un nuovo comma volto introdurre per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la possibilità di nominare un assistente del direttore dell'esecuzione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 63 modifica l'articolo 102 del codice in materia di collaudo. Tali modifiche hanno finalità chiarificatorie e di semplificatorie della disciplina contenuta nell'articolo. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 64 apporta modifiche all'articolo 103 del codice recante la disciplina delle garanzie definitive. In particolare si chiarisce che la previsione dell'obbligo di ricorso ad appositi schemi tipo riguarda tutte le forme di garanzia previste dal codice, limitando gli appalti per i quali l'amministrazione può non richiedere una garanzia a quelli per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, nonché agli altri appalti già previsti nel medesimo comma. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 65 apporta la modifica del comma 10 dell'art. 104 del codice, come segnalato dal Consiglio di Stato, volta a prevedere il vincolo di solidarietà tra garanti in coerenza con



il principio della garanzia a prima richiesta. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 66 apporta modifiche all'art. 105 del codice sul sub appalto in modo da superare la rigidità della disciplina attualmente prevista, anche alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia relativa alla causa C 406/2014. Trattandosi di disposizione di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 67 è volto ad apportare modifiche all'articolo 106 del codice, in materia di modifica di contratti durante il periodo di efficacia, con particolare riferimento alla possibilità di modifiche dei contratti senza la necessità di una nuova procedura, nel caso in cui il valore della modifica è al di sotto di determinati valori. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 68 inserisce un comma 1-bis dopo il comma 1 dell'art. 108 del codice. In tale nuovo comma si prevede che ai casi del comma 1 non si applicano i termini di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 69 è volto ad apportare delle mere modifiche linguistiche alla formulazione dell'articolo 109 in materia di recesso. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 70 apporta modifiche al comma 110 del codice, recante disposizioni in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, eliminando la previsione di sentire l'ANAC, nei casi in cui il giudice delegato autorizzi rispettivamente il curatore del fallimento a partecipare alle procedure di affidamento e ad eseguire i contratti già stipulati e l'impresa ammessa al concordato ad eseguire contratti già stipulati e prevedendo che sia il giudice, e non l'ANAC, a poter subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti. Inoltre, nel caso in cui l'impresa non sia in regola con i pagamenti sia retributivi sia contributivi dei dipendenti, il giudice delegato può richiedere all'ANAC informazioni in ordine ad eventuali iscrizioni nel casellario a carico dell'impresa interessata. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 71 è volto ad apportare modifiche all'articolo 111 del codice, concernente il controllo tecnico, contabile e amministrativo. In particolare si che l'affidamento dell'incarico di direttore dei lavori sia affidato prima all'interno e, qualora non vi siano risorse, all'esterno (ricependo, in tal modo, le osservazioni del parere del Consiglio di Stato n. 02282 del 03/11/2016). Infine, si prevede che con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1 possano essere altresì disciplinate le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica nonché i casi in cui il direttore di esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Si prevede inoltre che gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie siano imputate a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico e che tali spese rientrino fra i costi per la sicurezza e non



sono soggette a ribasso. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 72 modifica l'articolo 113 chiarendo che gli oneri inerenti alla spese tecniche fanno capo anche ai relativi stanziamenti previsti per forniture e servizi al fine di individuarne la corretta imputazione. Inoltre si dispone che l'incentivo è previsto anche nel caso di forniture e servizi solamente nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, oltre che per i lavori e che le risorse finanziarie che le amministrazioni pubbliche devono destinare al fondo siano calcolate anche sugli importi contrattuali in caso di ricorso a centrali di committenza. Infine, si prevede che gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 73 inserisce i termini per l'emissione dei certificati di pagamento in linea con la direttiva ritardi nei pagamenti recepita nel nostro ordinamento. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 74 modifica l'articolo 114 del codice, concernente le norme applicabili e l'ambito soggettivo nei settori speciali. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 75 modifica l'articolo 125 del codice, concernente l'uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara apportando rettifiche formali. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 76 inserisce ulteriori precisazioni all'articolo 133 del codice, concernente i principi generali per la selezione di partecipanti. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 77 modifica il comma 1 dell'articolo 136 del codice, rubricato "Applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione" al fine di assicurare una maggiore trasparenza e concorrenza prevede di rendere obbligatoria la verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo codice, in capo agli operatori economici nei settori speciali, come suggerito dal C.d.S.. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 78 apporta una correzione di un refuso presente all'articolo 137 del codice e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 79 modifica l'articolo 140 del codice recante "Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali". Si propone una disposizione di coordinamento con le modifiche apportate con il successivo articolo 81. La disposizione, essendo di carattere ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 80 provvede ad apportare delle modifiche all'articolo 141 del codice rubricato "Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali", al fine di individuare correttamente le disposizioni da applicarsi ai concorsi di progettazione dei settori speciali.



La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 81 modifica l'articolo 142 del codice in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi nei servizi sociali, al fine di risolvere alcune criticità che l'attuale disciplina dell'affidamento dei servizi sociali presenta soprattutto con riferimento all'applicazione della legislazione statale e regionale di settore da adottare nelle varie fasi. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 82 modifica l'articolo 143 del codice richiamando nel testo dell'articolo l'allegato IX anziché l'allegato XIV. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 83 modifica il comma 4, dell'articolo 147 del codice in materia di livelli e contenuti della progettazione nel settore dei beni culturali. Tale modifica introduce la possibilità, per i lavori sui beni culturali e quelli di scavo archeologico, di appaltare sulla base del progetto definitivo in considerazione della specialità di tali lavori che richiedono livelli progettuali più flessibili. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 84 propone una integrazione del comma 6 dell'articolo 148 del codice in materia di affidamento dei contratti nel settore dei beni culturali, prevedendo l'utilizzo del criterio del minor prezzo per i lavori riguardanti i beni culturali di importo pari o inferiore a 500.000 euro. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 85 modifica l'articolo 152 del codice che specifica l'ambito di applicazione nei concorsi di progettazione e di idee, introducendo la previsione della redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali in quanto il documento di fattibilità completo comporta eccessivi oneri sul partecipante che non risulti vincitore. Inoltre, si provvede alla riscrittura del secondo periodo del comma 5 al fine di semplificare le procedure di affidamento della progettazione. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 86 modifica il comma 3 dell'articolo 153, richiamando in tale comma oltre gli articoli 71 e 72 del codice anche l'articolo 73. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 87 modifica l'articolo 154 del codice apportando rettifiche formali. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 88 corregge un refuso all'articolo 156, comma 7, mediante la soppressione delle parole "del progetto definitivo", erroneamente riportate prima delle parole "del progetto di fattibilità". La norma, correggendo un refuso, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 89 modifica l'articolo 157 del codice rubricato "Altri incarichi di progettazione e connessi". In particolare, alle lettere a) e b), si provvede a estendere, modificando i comuni 1 e 2, anche alla "direzione dell'esecuzione" le disposizioni contenute nell'articolo e



concernenti gli incarichi di progettazione. Inoltre alla lettera b) si provvede a precisare che gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo III e IV del codice. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 90 modifica l'articolo 159, comma 3, del codice, al fine di prevedere che la facoltà dell'amministrazione della difesa di nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo, non sia limitata solo agli appalti pubblici di lavori. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 91 apporta delle modifiche all'articolo 163 del codice in materia di procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile. In particolare si specifica che i lavori in circostanze di somma urgenza possono essere realizzati per rimuovere lo stato di pregiudizio non solo alla pubblica ma anche alla privata incolumità; si provvede ad estendere i casi che costituiscono circostanza di somma urgenza; si provvede a limitare la procedura prevista al comma 9 ai soli appalti pari o superiori a 40.000 euro; si disciplinano con maggior dettaglio i casi in cui l'effettiva sussistenza di situazioni di attuale ed estrema urgenza, che consentano l'uso della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, sia connessa ad emergenze di protezione civile e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto. Le disposizioni introdotte sono ordinamentali e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 92 apporta modifiche all'articolo 164 del codice introducendo un nuovo comma volto a prevedere che alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici continuino ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili con la parte III del Codice, nonché l'articolo 46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222. Le disposizioni introdotte sono ordinamentali e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 93 apporta modifiche all'articolo 165 del codice rubricato rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni. In particolare: le modifiche sono volte a favorire gli affidamenti di concessioni di lavori e servizi attraverso una maggiore appetibilità economica per i privati, sia sotto l'aspetto di un maggior contributo pubblico sia sotto l'aspetto di un ampliamento degli strumenti di finanziamento. Si precisa che la previsione dell'innalzamento dal 30 per cento al 49 per cento della quota riferita al contributo pubblico non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la disposizione del codice prevede che il riconoscimento del prezzo sia eventuale e, comunque, nella determinazione del prezzo stesso stabilisce un tetto massimo e non un corrispettivo obbligatorio. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 94 apporta modifiche all'articolo 169, comma 4, del codice sostituendo l'allegato XVIII con l'allegato II. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 95 propone delle modifiche all'articolo 174 del codice in materia di subappalto nelle concessioni volte a prevedere che gli operatori economici devono indicare una terna di nominativi di sub-appaltatori prima della stipula del contratto e non in sede di offerta. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 96 introduce una modifica formale all'articolo 176, comma 4, del codice. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 97 prevede delle modifiche all'articolo 177 del codice in materia di affidamenti dei concessionari volte a chiarire che il limite dell'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000, che i concessionari sono obbligati ad affidare, nonché il limite del restante venti per cento da realizzarsi da società in house, non riguarda i lavori eseguiti direttamente e le manutenzioni ordinarie. La norma è di natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 98 propone delle modifiche all'articolo 178 del codice rubricato "Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio" al fine, in particolare, di disciplinare nel periodo transitorio di passaggio tra un concessionario ed un altro, con procedure semplificate volte a garantire interventi finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza. La norma è di natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 99 apporta modifiche all'articolo 180 del codice rubricato "Partenariato pubblico privato". In particolare, si stabilisce che nel contratto di partenariato pubblico privato l'eventuale riconoscimento del prezzo, non possa essere superiore al quarantanove per cento, anziché al trenta per cento, come attualmente previsto, del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. Tale modifica si pone in linea con quella apportata all'articolo 165 del codice con l'articolo 93, al riguardo si rimanda alle osservazioni ivi contenute. La norma è di natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 100 modifica l'articolo 181 del codice, sostituendo la parola "Ministro" con la parola "Ministero". La norma è di natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 101 modifica l'articolo 183 del codice in materia di finanza di progetto, al fine di introdurre rettifiche e precisazioni. In particolare si prevede di sostituire il riferimento alla locazione finanziaria con quello più generale di partenariato pubblico privato, al fine di contribuire a liberalizzare in maniera più incisiva il mercato del PPP, favorendo soprattutto le pubbliche amministrazioni che non hanno risorse umane specializzate nella programmazione e progettazione di interventi in PPP. La norma è di natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 102 modifica l'articolo 188 del codice sul contratto di disponibilità. In particolare: al fine di ridurre gli oneri dell'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito



della predisposizione del bando di gara, si prevede che il bando di gara stesso sia pubblicato ponendo a base di gara, non il progetto di fattibilità tecnico ed economica, ma un capitolato prestazionale predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice; si specifica, altresì, che il progetto di fattibilità tecnico economico, presentata in sede di gara dall'aggiudicatario, deve essere successivamente approvato dalla stazione appaltante. La norma è di natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 103 modifica l'articolo 191 del codice recante la disciplina della cessione di immobili in cambio di opere. Prevedendo un rinvio alla possibilità di prestazione della garanzia mediante rilascio della fideiussione chiarendo che è possibile la presentazione di qualsiasi tipo di garanzia fideiussoria, senza limitarla, come attualmente, alla fideiussione assicurativa. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 104 modifica l'articolo 192 del codice, rubricato "Regime speciale degli affidamenti in house", al comma 1 al fine di esplicitare nel codice le modalità con cui opera l'Autorità; tale esplicitazione trova i suoi fondamenti nella necessità di completezza dei dati, del loro aggiornamento, correlata all'esigenza di ridurre l'impatto della loro raccolta sia sugli enti che le devono fornire, sia sulle risorse disponibili presso l'Autorità, attuando al contempo le previsioni degli articoli 12 e 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005 contenute nel Codice dell'amministrazione digitale. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 105 modifica l'articolo 194 del codice recante la disciplina dell'affidamento a contraente generale al fine di consentire di iscrivere all'albo dei collaudatori e direttori del contraente generale sia soggetti interni alle stazioni appaltanti che esterni e per coordinare tale articolo con l'articolo 104 del codice che disciplina la garanzia per la risoluzione e che prevede ipotesi di risoluzione per motivi attribuibili al contraente generale. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 106 apporta modifiche all'articolo 195 del codice in materia di procedure di aggiudicazione del contraente generale. Tali modifiche sono volte a prevedere una soglia minima per il ricorso all'istituto del contraente generale, fissata ad un importo superiore a euro 100 milioni. Questo per evitare che il ricorso all'istituto per soglie minimali possa concretizzare una elusione della limitazione dell'istituto dell'appalto integrato, limitazione richiesta dalla legge delega. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 107 apporta modifiche all'articolo 196 del codice riguardante i Controlli sull'esecuzione e collaudo, al fine di chiarire che il decreto che disciplina le modalità di iscrizione all'albo, è un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e non del Ministero, e specificare che tale decreto deve disciplinare i criteri ed i requisiti, oltre che le modalità, di iscrizione all'albo. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 108 apporta modifiche all'articolo 199 del codice recante la disciplina della gestione del sistema di qualificazione del contraente generale. In particolare, la proposta è



volta a risolvere un'incertezza circa la validità della qualificazione del contraente generale chiarendo che ha durata triennale, nonché a disciplinare il periodo transitorio in cui coesistono le attestazioni di qualificazione da parte di MIT e SOA. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 109 sostituisce il comma 3 all'articolo 200 del codice sulle disposizioni generali, prevedendo che in sede di redazione del primo DPP, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettui una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti. Si dispone che si considerano obbligazioni giuridiche vincolanti tutti gli interventi. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 110 apporta modifiche volte a rettificare l'articolo 201 del codice, rubricato "Strumenti di pianificazione e programmazione" recante la disciplina della gestione del sistema di qualificazione del contraente generale. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 111 modifica l'articolo 205 del codice recante la disciplina dell'accordo bonario per i lavori. In particolare: si corregge un refuso del testo normativo, che contiene il richiamo ad un comma inesistente; si inserisce un nuovo comma che prevede che l'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, possa instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 112 dispone l'abrogazione dell'articolo 207 del codice, e conseguentemente del collegio consultivo tecnico. Ciò a seguito delle osservazioni del Consiglio di Stato nel parere n. 855 del 1° aprile 2016, che asserisce che non risulta chiaro se il ricorso al collegio consultivo, per dirimere le controversie, costituisca un sistema alternativo all'accordo bonario né come i due istituti si rapportino tra di loro, e pertanto ne propone la soppressione. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 113 modifica il comma 1, dell'articolo 208 del codice in materia di transazione. La modifica è volta a precisare che i rimedi alternativi di risoluzione delle controversie, ivi richiamati, sono quelli diversi dall'azione giurisdizionale. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 114 apporta modifiche al comma 1, dell'articolo 211 del codice rubricato "Pareri di precontenzioso dell'ANAC", inserendo la previsione che il parere dell'ANAC su questioni insorte durante lo svolgimento della gara, sia espresso previo contraddittorio. Ciò al fine di tentare di dirimere eventuali controversie prima dell'espressione del suddetto parere. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 115 apporta modifiche all'articolo 212 del codice procedendo a correggere un errore di punteggiatura. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.



L'articolo 116 modifica l'articolo 213 del codice riguardante l'Autorità Nazionale Anticorruzione. In particolare: si prevede che l'ANAC provveda all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, ferma restando la disciplina di settore; si prevede che l'Autorità stabilisca le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali, dell'attribuzione del rating di impresa, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione; si introducono precisazioni ai fini del superamento di possibili profili di incertezza legati alla decorrenza di efficacia delle Linee guida ANAC e degli altri strumenti di regolazione flessibile di competenza della stessa Autorità. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 117 apporta delle modifiche all'articolo 215 del codice rubricato "Consiglio superiore dei lavori pubblici. La proposta è finalizzata a precisare, al comma 3, che il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici deve intervenire prima della conferenza di servizi, che conclude il procedimento. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 118 modifica l'articolo 216 del codice con riguardo alle disposizioni transitorie e di coordinamento. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 119 prevede delle modifiche all'articolo 217 del codice in materia di abrogazioni. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 120 contiene le clausole di invarianza finanziaria.

L'articolo 121 definisce l'entrata in vigore delle disposizioni, fatte salve quelle transitorie e di coordinamento previste all'articolo 118.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2007, n. 196 ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

6 MAR. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

